

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Sette Febbraio duemilasei in Cagliari e nel mio Studio Via G.M. Angioy n.15.

7 FEBBRAIO 2006

Innanzitutto a me DOTTOR FAUSTO PUXEDDU, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

SONO COMParsi I SIGNORI:

GAIA GIAMPIETRO, nato a Olzai il 12 Luglio 1951, residente in Cagliari, via Einstein, n.26 - ragioniere;

Codice Fiscale: GAI GPT 51L12 G058N,

Dottor TRUDU GIANMARCO, nato a Cagliari il 5 Aprile 1960, residente in Cagliari Via Carloforte n.106,

dottore commercialista - Codice Fiscale: TRD GMR 60D05 B354G;

Dottor BEGLIUTTI ANTONIO, nato a Arbus il 18 Settembre 1966, residente in Cagliari Viale Armando Diaz n.92,

dottore commercialista - Codice Fiscale: BGL NTN 66P18 A359X.

I componenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono io Notaio certo convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra i componenti un'Associazione senza scopo di lucro denominata

"ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SARDEGNA PER IL SOCIALE ONLUS".

L'associazione potrà fare uso della denominazione abbreviata "ADC SARDEGNA SOCIALE ONLUS".

L'Associazione agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottando l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale in Cagliari, Via Sonnino, n.174.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

ARTICOLO 3

L'Associazione, per quanto riguarda l'oggetto sociale, l'amministrazione, il bilancio e per quanto richiesto dalla vigente legislazione, si intende regolata dallo Statuto composto da 26 (ventisei) articoli, che viene allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

ARTICOLO 4

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5

Il primo esercizio sociale inizia con la costituzione dell'Associazione e si chiude il 31 Dicembre 2006.

ARTICOLO 6

Ciascun associato versa nelle casse dell'associazione la somma di Euro 50,00 (cinquanta/00), pertanto il fondo iniziale dell'associazione è costituito da Euro 150,00 (centocinquanta/00).

ARTICOLO 7

L'Amministrazione dell'Associazione viene affidata per il primo triennio, ad un Consiglio Direttivo composto dai signori:

Dottor TRUDU GIANMARCO, nato a Cagliari il 5 Aprile 1960, residente in Cagliari Via Carloforte n.106,

dottore commercialista - Codice Fiscale: TRD GMR 60D05 B354G;

Presidente -

Dottor BEGLIUTTI ANTONIO, nato a Arbus il 18 Settembre 1966, residente in Cagliari Viale Armando Diaz n.92,

dottore commercialista - Codice Fiscale: BGL NTN 66P18 A359X.

Tesoriere -

GAIA GIAMPIETRO, nato a Olzai il 12 Luglio 1951, residente in Cagliari, via Einstein, n.26 - ragioniere;

Codice Fiscale: GAI GPT 51L12 G058N,

Segretario -

i quali dichiarano di accettare la carica.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e' affidata al Presidente Signor Trudu Gianmarco e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente signor Gaia Giampietro.

ARTICOLO 8

I componenti danno mandato al Signor Trudu Gianmarco di svolgere tutte le pratiche occorrenti e necessarie per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione e per il riconoscimento della qualifica di ONLUS; ai soli effetti di cui sopra il Presidente, viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Si chiedono i benefici fiscali relativi all'esenzione dell'imposta di bollo.

Le parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato Statuto che dichiarano di ben conoscere.

IO NOTAIO

ho ricevuto il presente atto scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed in parte di mia mano su due fogli per pagine quattro sin qui e da me letto ai componenti che dichiarano di approvarlo.

GIANMARCO TRUDU

ANTONIO BEGLIUTTI

GIAMPIETRO GAIA

- DOTTOR FAUSTO PUXEDDU - NOTAIO -

ALLEGATO "A" N.125959

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1

E' costituita una associazione senza scopo di lucro denominata:

"Associazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili Sardegna per il Sociale Onlus" .

L'associazione potrà fare uso della denominazione abbreviata "ADC Sardegna Sociale Onlus".

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottando l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Cagliari nella via Sonnino, n.174.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 3

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

L'associazione, nel perseguire esclusive finalità di solidarietà e promozione sociale, anche ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n.383, si propone di ideare, realizzare e gestire progetti che diano alla vita, nell'ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea.

Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio, di sollecitare la nascita di altre risorse umane, creando benefici in particolare a favore di persone svantaggiate in ragione di loro condizioni fisiche, psichiche o psicofisiche, economiche e familiari, ovvero a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni, anche di volontariato, le fondazioni, e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art. 5

L'oggetto principale dell'attività dell'associazione è quello di svolgere un'azione di aiuto e di difesa in favore di soggetti svantaggiati per motivi di carattere fisico, psichico e psicofisico, sociale e culturale, operando nel presente in vista del futuro, inteso come "dopo di noi".

L'attenzione è rivolta in particolare a quelle persone disabili che rimangono o rimarranno prive di supporti parentali o di altro sostegno atto a garantirgli una dignitosa qualità della vita.

A tal fine l'associazione curerà la realizzazione di una carta personale dei diritti degli affetti, la ricostruzione di un famiglia adottiva sostitutiva di quella naturale, la maturazione e crescita della persona assistita e la vigilanza sulla corretta erogazione dei servizi da parte dei gestori.

Promuoverà la realizzazione di progetti volti a favorire un miglioramento della qualità della loro vita, la sensibilizzazione e formazione di volontari e la realizzazione di percorsi formativi per le famiglie adottive.

Progetterà la realizzazione e l'utilizzo di strutture ricettive e gli strumenti idonei per il corretto uso da parte degli assistiti, curerà l'utilizzo e la gestione del patrimonio degli stessi e dei loro familiari, preventivamente e volontariamente messo a disposizione, e di tutte le risorse finanziarie a loro destinate.

L'associazione potrà svolgere la propria attività anche in uno o più dei seguenti settori:

- a) Assistenza sociale e socio – sanitaria, mediante la gestione di centri, sia ricreativi finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani e/o bambini e/o giovani svantaggiati, che sanitari per l'assistenza medica di primo intervento; o qualunque altro tipo di intervento ritenuto idoneo;
- b) Beneficenza, aiutando le popolazioni del terzo mondo con la realizzazione di progetti quali la costruzione di scuole nei villaggi e nelle comunità che ne siano prive, la costruzione di dispensari ed ospedali, il miglioramento di infrastrutture con la costruzione di strade, acquedotti, dighe e/o sistemi idroelettrici, lo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse naturali quali acqua, vento e sole nel massimo rispetto dell'ambiente; e con qualunque altro mezzo idoneo allo scopo;
- c) Istruzione, con la promozione di progetti per sviluppare attività economiche, nei paesi del terzo mondo, basate principalmente sulle tradizioni artigianali ed artistiche delle risorse naturali; o con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo;
- d) Formazione, mediante la preparazione di corsi di aggiornamento su specifiche tematiche con produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;
- e) Sport dilettantistico, con l'obiettivo di stimolare nelle persone diversamente abili il raggiungimento dell'autonomia personale e dell'autostima tramite l'insegnamento di una disciplina sportiva e dando loro la possibilità di partecipare a vere competizioni per imparare il rispetto delle regole sportive e sociali.

f) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della cultura e dell'arte, con lo studio, la preservazione e la ricerca sulla cultura, l'arte, la spiritualità e la storia dei vari paesi;

g) Tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche con la realizzazione di corsi, convegni, seminari e dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifico – ambientali;

h) tutela dei diritti civili, mediante l'approfondimento della conoscenza del rapporto fra l'individuo o il gruppo e lo Stato, e fra l'individuo o il gruppo o lo Stato e la comunità internazionale, educando al rispetto della dignità umana e alla comprensione delle nozioni di giustizia, eguaglianza, libertà, pace, diritti e democrazia.

Il Consiglio direttivo dell'associazione, nell'ambito dei settori in precedenza indicati, individuerà anno per anno gli specifici interventi da programmare.

Per realizzare detti scopi l'associazione potrà svolgere qualunque attività, da farsi anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali, connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessari o utili per il raggiungimento all'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere la diffusione della propria attività anche mediante la distribuzione di materiale illustrativo, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi, la ricerca di sponsorizzazioni da professionisti, aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

Art. 6

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono, se soggetti svantaggiati, dei servizi della stessa associazione.

Sono considerati soci dell'Associazione le persone e gli Enti che facciano domanda di ammissione che dovrà essere accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 7

I soci si suddividono in due categorie:

- soci garanti
- soci ordinari.

Sono soci garanti coloro i quali hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto.

Sono soci ordinari coloro che, siano essi enti o cittadini, italiani o stranieri, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi umanitari ed intendano prestare volontariamente la propria opera materiale o finanziaria per sostenere l'attività.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

L'impegno associativo si intende rinnovato annualmente.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8

Sono soci garanti i soci fondatori ed i nuovi soci riconosciuti tali dal Consiglio direttivo, secondo quanto stabilito nel regolamento della associazione, con delibera di accettazione espressa all'unanimità.

I nuovi soci garanti devono essere presentati da almeno due soci garanti o ordinari.

Art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.

Le morosità o indegnità verranno sancite dal Collegio Arbitrale.

Art. 10

Può recedere il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali, inviando per iscritto una lettera raccomandata di dimissioni entro il 31 dicembre.

Tali dimissioni faranno venir meno anche l'obbligo di versamento della quota associativa annuale dell'anno successivo.

Il recesso è accordato dal Consiglio direttivo, tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art. 11

Può essere dichiarato receduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata per iscritto dal Consiglio direttivo con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni da parte del socio escluso.

Della procedura sarà investito su richiesta di una delle parti che si accollerà le spese il Collegio Arbitrale.

Art. 13

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza, morosità, indegnità od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo
- il collegio sindacale.

Art. 15

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo posta elettronica, lettera ordinaria, affissione all'albo dell'associazione o con pubblicazione su un quotidiano regionale, almeno sette giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Non è ammessa delega.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposte dal consiglio direttivo;
- e) nominare i componenti del Collegio Sindacale;

- f) modificare lo statuto sociale;
- g) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio direttivo o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie, che possono essere tenute dopo un'ora dalla prima convocazione andata deserta, sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 18

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea.

Il consiglio direttivo nominato dall'assemblea dura in carica cinque anni.

I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di undici, sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad uno o più amministratori delegati, ad un comitato esecutivo o ad uno o più direttori.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo, decade automaticamente dalla carica, e si provvederà alla sua sostituzione alla prima assemblea utile.

Art. 19.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;

- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.
- m) redigere i regolamenti interni.

Art. 20

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese, con convocazione tramite posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima della riunione, e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un tesoriere e un segretario verbalizzante. E' data facoltà al Presidente del Consiglio di attribuire ulteriori specifici incarichi agli altri componenti del Consiglio.

Art. 21

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione.

Il vicepresidente, se nominato dal Consiglio direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità di questi.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art. 22

Il Collegio sindacale obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge, è composto da tre o cinque membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci purché abbiano il titolo professionale di Dottore Commercialista, ed esercitino la professione.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al Collegio sindacale controllare l'andamento della gestione sociale, i libri sociali e la tenuta della contabilità.

Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nelle relazioni che il Collegio redige trimestralmente e nella relazione finale annuale.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 23

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da contributi di qualsivoglia natura dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti per la realizzazione della struttura associativa.

Le entrate della associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative;
- 2) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quale ad esempio:
 - a. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - b. contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o fondazioni che per legge, statuto o regolamento collaborino con l'associazione.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Ai componenti del consiglio direttivo e del collegio sindacale possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662.

TITOLO VI

Clausola compromissoria

Art. 25

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Notai competente per territorio.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia ai regolamenti dell'associazione ed alle disposizioni di legge.

ANTONIO BEGLIUTTI

GIANMARCO TRUDU

GIAMPIETRO GAIA

- DOTTOR FAUSTO PUXEDDU - NOTAIO -